



Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario
Cassa di Risparmio di Cento
Capitale Sociale Euro 77.141.664,60

Sede legale e Direzione Generale
Via Matteotti, 8/b – 44042 Cento (Fe)

Codice fiscale, Partita Iva
e Registro Imprese di Ferrara 01208920387

STATUTO

STATUTO

Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436283 del 23 dicembre 1991.

Modificato agli artt. 1, 5, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 7 marzo 1995.

Modificato all'art. 5 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 14 settembre 1996.

Modificato agli artt. 4, 17, 23 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2001.

Modificato all'art. 5 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2001 ex art. 17 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Modificato all'art. 5 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 7 settembre 2002.

Modificato agli artt. 3, 5, 8 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2004.

Modificato agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 settembre 2004.

Modificato agli artt. 4, 13, 17 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 maggio 2007.

Modificato agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2009.

Modificato agli artt. 6, 12, 20 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2010.

Modificato agli artt. 7, 20 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2011.

Modificato all'art. 5 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2012.

Modificato agli artt. 5-bis, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 21 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2015.

Modificato agli artt. 4, 14, 17, 21, 23 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 24 luglio 2018.

INDICE

Costituzione, sede e durata pag. 5
Oggetto pag. 5
Capitale sociale pag. 6
Organi della Società pag. 7
Assemblea dei Soci pag. 7
Consiglio di Amministrazione pag. 10
Comitato Esecutivo pag. 20
Emolumenti agli Amministratori pag. 21
Revisione Legale pag. 22
Collegio Sindacale pag. 23
Rappresentanza legale pag. 26
Direttore Generale pag. 27
Esercizio e bilancio pag. 29
Disposizioni generali pag. 30

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

1. La Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., di seguito denominata "Società", è una Società per azioni ed è retta dal presente statuto.
2. Essa è conferitaria dell'Azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Cento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro 436283/1991.

Art. 2

1. La Società ha sede legale e amministrativa in Cento.
2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacentesimo) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437, comma 2°, c.c..

OGGETTO

Art. 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme consentite.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra

operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società può inoltre esercitare tutte le attività che potevano essere esercitate dalla conferente Cassa di Risparmio di Cento in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
4. La Società è a capo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Cento ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
5. La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Cento, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 77.141.664,60 (settantasettemilionicento-quarantunomilaseicentossantaquattro e sessanta centesimi), ed è diviso in n. 14.949.935 azioni nominative del valore nominale di Euro 5,16 cadauna, interamente sottoscritto e versato; potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Il capitale sociale può essere aumentato inoltre con conferimenti di crediti e beni in natura.
2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
3. Nel caso di deliberazione che introduca o rimuova nel presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437, comma 2°, c. c..
4. Si applicano le disposizioni del capo III del titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 5-bis

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Sindacale.

I flussi informativi fra gli organi della Società e all'interno degli stessi sono disciplinati da apposito regolamento in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo applicabili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 c.c..
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie e per le conseguenti delibere ad essa riservate a norma di legge, fatto espressamente salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma quarto, del presente statuto.
4. Fermo restando quanto previsto negli articoli 17 secondo comma, n. 4 e n. 7, 19, 21 terzo comma, e 23, terzo comma, n. 6 e n. 7, è riservata all'Assemblea ordinaria l'approvazione:
 - i) delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli amministratori, dei membri del Collegio Sindacale, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato;
 - ii) di eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari;
 - iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di

annualità della remunerazione fissa e l' ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

4-bis. In ogni caso il rapporto fra la componente variabile e quella fissa della retribuzione individuale del personale più rilevante non può superare il 100% (rapporto di 1:1).

5. Il Consiglio di Amministrazione deve riferire ogni anno all'Assemblea ordinaria in merito all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate dalla stessa.

Art. 7

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nel quotidiano "Il Resto del Carlino" o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito Internet della Società, entro il trentesimo giorno precedente quello fissato per l'adunanza, e/o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del c.c. il termine di cui sopra è posticipato al ventunesimo giorno precedente quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata nei tempi, modi o casi previsti dalla vigente normativa.

2. L'avviso deve riportare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutte le altre informazioni previste dalla vigente normativa; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369, secondo comma, del c.c..

3. L'Assemblea, in assenza delle formalità suddette, si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei Componenti del Collegio Sindacale.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai Componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere modalità di partecipazione all'Assemblea per mezzo di videoconferenza o audioconferenza o comunque mezzi elettronici, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; in tal caso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta specifica menzione della possibilità che gli Azionisti partecipino con tali mezzi nonché delle relative modalità.

Art. 8

1. Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c. e dalle norme vigenti in materia di azioni dematerializzate.
2. Le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni, con validità tanto per la prima convocazione quanto per quelle successive, dovranno pervenire alla Società entro due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, ai sensi dell'art. 2370 c.c., secondo comma.
3. L'Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da personale della Società bancaria espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 c.c..
4. Ogni azione dà diritto a un voto.
5. In tema di diritto di recesso del Socio, valgono le previsioni dell'art. 2437 - 1° comma - del c.c.; viene invece espressamente esclusa l'applicabilità delle cause di recesso derogabili previste al 2° comma del predetto art. 2437, di cui agli artt. 3 e 5 del presente Statuto.

Art. 9

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni degli artt. 2368 e seguenti c.c..

Art. 10

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; l'Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due Scrutatori.
2. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, consentire la presenza di altri soggetti senza diritto di intervento e di voto, anche avvalendosi della collaborazione di personale della Società, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 11

1. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o, in alternativa a quest'ultimo, dal notaio, se richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 2.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da un minimo di sette a un massimo di undici Membri, aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso banche.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso la funzione di supervisione strategica da esercitarsi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo applicabili.
2. Del Consiglio di Amministrazione devono far parte:
 - almeno due Componenti indipendenti, se il Consiglio è composto da sette, otto, nove o dieci Membri;

- almeno tre Componenti indipendenti se il Consiglio è composto da undici Membri.

Qualora tuttavia dovesse essere ammessa una sola lista per la nomina degli Amministratori, il numero dei Componenti indipendenti dovrà essere aumentato di un'unità.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma precedente si considera non indipendente il Consigliere che:

- direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- abbia avuto con la Società nell'esercizio precedente o abbia al momento della nomina, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali tali da comportare il superamento dei seguenti limiti:
 - a) una soglia percentuale rispetto al patrimonio di vigilanza per l'insieme dei rapporti di natura creditizia;
 - b) un importo predeterminato per i rapporti di natura commerciale e/o professionale.

Dette soglie saranno quantificate di tempo in tempo da deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

- rivesta cariche di amministrazione, direzione o controllo in società controllante, controllata o collegata;
- sia socio o amministratore, o abbia relazioni significative di affari, con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado, di un Amministratore della Società o di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Tali disposizioni non si applicheranno nella parte o nelle parti in cui dovessero risultare in contrasto con le norme eventualmente emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

3-bis. Almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Amministratori non esecutivi. Gli Amministratori non esecutivi non sono Membri del Comitato Esecutivo, non sono destinatari di deleghe né di particolari incarichi e non possono svolgere, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione esecutiva della Società.

3-ter. Si considerano Amministratori esecutivi quelli che:

- sono Membri del Comitato Esecutivo;
- sono destinatari o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
- rivestono incarichi direttivi nella Società, e cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in Azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a Comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

3-quater. I componenti non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale; essi devono:

- 1) acquisire informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
- 2) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- 3) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Al fine di garantire l'autonomia di giudizio e di favorire la dialettica in seno al Consiglio di Amministrazione, almeno due Amministratori non esecutivi devono possedere requisiti di indipendenza.

3-quinquies. Il Consiglio di Amministrazione verifica annualmente la propria adeguatezza, con riguardo ai poteri di cui dispone, al proprio funzionamento ed alla propria composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

Il processo di autovalutazione deve riguardare il Consiglio nel suo complesso e il contributo che i singoli Consiglieri apportano ai suoi lavori; la valutazione deve essere estesa ai Comitati interni al Consiglio, se nominati.

I criteri, le modalità ed i tempi per lo svolgimento del processo di autovalutazione sono disciplinati con apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in conformità a tutte le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili.

4. La nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che, al momento della loro presentazione, abbiano diritto di voto in Assemblea.

In tali liste i candidati, in numero non superiore a quello degli eligendi, vengono indicati in ordine progressivo.

Ogni Socio può presentare e/o votare, direttamente e/o per interposta persona e/o tramite società fiduciaria e/o tramite società controllata, una sola lista. I Soci fra i quali sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. non possono presentare e/o votare più di una lista. La medesima limitazione vale anche per tutti i Soci che abbiano stipulato fra di loro eventuali patti di sindacato inerenti alla loro partecipazione nella Società, anche se non aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società stessa. Inoltre le liste possono essere presentate solo da Soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

5. L'Assemblea determina il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

6. Ciascuna lista presentata dal/i Socio/i, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

I candidati indipendenti dovranno essere indicati distintamente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, dallo Statuto e/o dai regolamenti interni per rivestire la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, compresi gli eventuali requisiti di indipendenza.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi secondo quanto previsto nei relativi regolamenti interni.

7. E' fatto, comunque, salvo il diritto, da esercitarsi congiuntamente da parte di tutti i Soci che hanno presentato la medesima lista, di rinunciare, in sede assembleare prima della formale votazione, alla lista tempestivamente depositata. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il tempestivo deposito delle liste presentate dal/i Socio/i e dare atto dell'eventuale rinuncia delle liste già presentate da parte degli stessi.

8. Alla lista che consegue il maggior numero di voti vengono attribuiti tutti i Consiglieri eligendi ad eccezione di uno di essi che verrà invece assegnato alla lista che abbia conseguito più voti dopo la prima.
In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere una maggioranza, anche relativa, dei voti espressi.
9. Nell'ipotesi in cui venga presentata una sola lista tutti i Consiglieri vengono attribuiti alla stessa.
10. All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione.
11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. In tal caso, nonché nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, si osservano le norme di legge in materia di nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
12. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, restando, comunque, in carica fino al momento della loro sostituzione.
13. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
14. Per le rinnovazioni e le sostituzioni si osservano le norme di legge.
15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso dovrà essere garantita la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti richiesto dallo Statuto.
16. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione, gli Amministratori rimasti in carica possono compiere unicamente gli atti di ordinaria od urgente amministrazione.

17. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nomina il Presidente ed uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, con le maggioranze richieste dal successivo articolo 16, penultimo comma, del presente Statuto. Se la nomina del Presidente è stata effettuata dall'Assemblea, i Vice Presidenti devono essere nominati dalla stessa.
Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo 12, comma 13, il Presidente ed i Vice Presidenti sono revocabili – rispettivamente dalla carica di Presidente e di Vice Presidente – dall'organo che li ha nominati.
2. Nel caso di assenza, o di impedimento, del Presidente le relative funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le loro funzioni sono assunte dall'altro Vice Presidente, se nominato, oppure, in difetto, dall'Amministratore con maggiore anzianità ininterrotta di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Art. 14

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e nei successivi articoli 15, commi 1 e 3, 17, ultimo comma, 18, commi 3 e 5, 22 e 25 del presente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società, del Gruppo bancario, e degli organi collegiali ai quali partecipa, e favorisce la dialettica interna tra i poteri della Società assicurando il bilanciamento dei medesimi.

A tal fine il Presidente:

- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della Società e del Gruppo bancario;
- garantisce l'equilibrio di poteri;
- si pone come interlocutore degli organi di controllo interni alla Società e degli eventuali comitati interni agli organi societari.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura e sorveglia il corretto funzionamento degli organi societari. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle adunanze degli organi amministrativi collegiali, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Egli in particolare convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, con compiti di mero impulso e coordinamento senza che gli possano essere conferiti poteri di tipo gestorio o che comunque egli svolga tali funzioni. Favorisce inoltre in modo neutrale la dialettica tra Componenti esecutivi, se nominati, e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei Componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio; svolge altresì tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo applicabili, in conformità alle relative linee applicative.
3. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio sia composto da sette, otto o nove componenti, da almeno quattro Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio sia composto da dieci o undici componenti, o, in ogni caso, dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove in Italia.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo mediante lettera, da consegnarsi anche a mano, telegramma, telefax o e-mail, indirizzati al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica all'uopo comunicati alla Società, contenente il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine delle materie da trattare. Nei casi di

urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con avviso mediante lettera da consegnarsi a mano almeno 24 ore prima dell'adunanza, o mediante telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno 24 ore prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica all'uopo comunicati alla Società.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella deliberazione degli argomenti discussi, che sia loro consentita la contestuale visione, ricezione o trasmissione di documenti relativi a tali argomenti. Di tutto quanto sopra dovrà essere dato atto nel relativo verbale. La riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo di convocazione del Consiglio, ove devono essere presenti il Presidente e il Segretario.
5. Il Consiglio, anche in assenza di convocazione, è comunque validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli Amministratori, i Membri effettivi del Collegio Sindacale e vi partecipi il Direttore Generale.
6. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e propositive ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
7. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Generale o, su sua proposta, da un dipendente della Società nominato dal Consiglio.
8. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere firmato da chi la presiede e dal medesimo Segretario.

Art. 16

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti; quelle riguardanti la nomina e revoca del Presidente, dei Vice Presidenti, se nominati dal Consiglio, e dei Membri del Comitato Esecutivo, nonché la nomina e la revoca del Direttore Generale, sono adottate con il voto

favorevole della maggioranza dei Componenti in carica del Consiglio per ogni singolo soggetto da nominare.

3. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Art. 17

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge e/o per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

1-bis. Il Consiglio definisce l'assetto complessivo di governo societario e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In particolare: *i)* approva l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; *ii)* approva i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; *iv)* assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio:

1) le decisioni concernenti (i) gli indirizzi generali di gestione, (ii) le linee e le operazioni strategiche e (iii) i piani strategici, industriali e finanziari della Banca;

1-bis) La determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo bancario e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

2) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sull'operatività della Banca, fatto in ogni caso salvo quanto previsto nel precedente articolo 6 del presente Statuto;

3) la strategia dello sviluppo territoriale;

3-bis) Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario;

4) la nomina e la eventuale revoca del Direttore Generale ed il relativo trattamento economico;

- 5) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali e del Comitato Esecutivo ai sensi del successivo articolo 18; tali comitati interni potranno essere formati da tre a cinque membri, compreso in ogni caso il Direttore Generale; la costituzione dei suddetti comitati interni non è tuttavia consentita qualora dovesse essere nominato il Comitato Esecutivo;
 - 6) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
 - 7) previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed i compensi; tale Dirigente preposto deve essere scelto fra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità e specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, nonché gestione e controllo di procedure amministrative;
 - 8) su proposta del Direttore Generale, la nomina, la revoca, il trattamento economico, la promozione e il trasferimento del o dei Vice Direttori Generali e degli altri dirigenti, salvo quanto previsto dal precedente punto 6;
 - 9) l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del o dei Vice Direttori Generali e degli altri dirigenti;
 - 10) salvo il caso previsto dall'art. 2361 comma 2 c.c., l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, come di tempo in tempo definite dal Consiglio di Amministrazione.;
 - 11) acquisto e vendita di immobili salvi atti ed operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero del credito;
 - 12) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - 13) i poteri di cui al precedente comma 1-bis;
 - 14) tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.
3. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria della Società, possono essere delegati dei poteri, con modalità di esercizio e limiti predeterminati:
- al Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi dell'art. 18;
 - qualora non sia stato nominato il Comitato Esecutivo, a Comitati misti formati da tre a cinque membri e composti da non più di due

Amministratori, escluso il Presidente, dal Direttore Generale, e da non più di due dipendenti, questi ultimi su proposta del Direttore Generale;

- al Direttore Generale;
- su proposta dello stesso Direttore Generale, a dipendenti, singolarmente o riuniti in Comitati.

4. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente – senza facoltà di delega – ad assumere le deliberazioni concernenti:

- (I) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (II) la riduzione di capitale in caso di recesso del socio, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- (III) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

5. Delle decisioni assunte dagli organi delegati deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e la periodicità dallo stesso stabiliti in conformità a quanto prescritto nel comma seguente.

6. In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

7. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente o chi lo sostituisce nelle sue funzioni potrà assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione, soltanto qualora l'Assemblea abbia determinato e nominato i Componenti l'organo amministrativo nel numero massimo previsto dall'art. 12, comma primo, del presente statuto, può nominare un Comitato Esecutivo cui vengono delegate proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e le modalità di funzionamento.

2. Il Comitato Esecutivo si compone di cinque Membri; il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo.
3. Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno un proprio Presidente, determinando le modalità della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. Dura in carica, salva la possibilità di revoca, in tutto o in parte, in qualunque momento, da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16 comma 2, fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione in carica.
- 3-bis. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni di coordinamento fra gli Organi, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive.
5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI

Art. 19

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso complessivo annuo massimo stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, c.c..
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede alla ripartizione di tale importo complessivo fra i suoi componenti, determinando altresì gli speciali compensi da attribuire al Presidente, ai Vice Presidenti, ed agli altri eventuali Amministratori investiti di particolari

cariche, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2389, terzo comma, del c.c..

2. Ai Membri del Consiglio di Amministrazione viene pure riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

Art. 20

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, numero 7, in merito all'eventuale nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la revisione legale della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima Assemblea ne determina il corrispettivo.
3. L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.
4. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale o presso la sede della società di revisione.
5. Il contenuto delle attività di revisione legale dei conti, le funzioni, le cause di ineleggibilità e di decadenza o di incompatibilità sono regolate dalla legge.
6. In conformità all'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la società di revisione incaricata della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria ovvero che possono pregiudicare la continuità dell'impresa, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La

società di revisione incaricata della revisione legale invia inoltre alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento dalla stessa richiesto.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi con i poteri e gli obblighi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale, in particolare, ha i poteri e svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, in conformità alle relative linee applicative.
2. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso banche.
- 2-bis. I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.
3. Ai Sindaci si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di limiti al cumulo di incarichi.
4. L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Componenti e del Presidente del Collegio Sindacale - sulla base di liste presentate da uno o più Soci che al momento della presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari – con le modalità di seguito previste, e ne determina gli emolumenti per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
5. Ogni Socio può presentare e/o votare, direttamente e/o per interposta persona e/o tramite società fiduciaria e/o tramite società controllata, una sola lista. I Soci fra i quali sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. non possono presentare e/o votare più di una lista. La medesima limitazione vale anche per tutti i Soci che abbiano stipulato fra di loro eventuali patti di sindacato inerenti alla loro partecipazione nella Società, anche se non aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società stessa. Inoltre le liste possono essere presentate solo da Soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno il 5% delle azioni con diritto di voto

nell'Assemblea ordinaria. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ciascuna lista presentata, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le suddette previsioni si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e/o da regolamenti interni per rivestire la carica di Sindaco. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi.

7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

8. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venire ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

9. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero il Sindaco supplente primo dei votati qualora non si fosse proceduto con il voto di lista.

10. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del c.c., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
11. Per la revoca dei Sindaci si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.
12. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella deliberazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. Di tutto quanto sopra dovrà essere dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.
13. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.
14. In conformità all'articolo 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
15. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, il Collegio Sindacale inoltre:
 - vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle eventuali carenze ed irregolarità rilevate;
 - fornisce il proprio parere preventivo in merito alla nomina ed alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, nonché alla definizione

degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- verifica e approfondisce le cause e i rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
- verifica l'efficacia dei regolamenti adottati in materia di conflitti di interesse;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali carenze e le eventuali irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

15-bis. Con riferimento all'attività svolta dalla società di revisione incaricata della revisione legale ai sensi del precedente articolo 20, il Collegio Sindacale mantiene compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

16. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente e con cadenza almeno annuale la propria adeguatezza, con riguardo ai poteri di cui dispone, al proprio funzionamento ed alla propria composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

I criteri, le modalità ed i tempi per lo svolgimento del processo di autovalutazione sono disciplinati con apposito regolamento, approvato dallo stesso Collegio Sindacale in conformità a tutte le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 22

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o assenza, ha la rappresentanza legale della Società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, attribuire la firma sociale ad Amministratori o dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

3. Il Consiglio può, inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure, anche ad estranei alla Società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
4. Il Presidente può, nell'ambito dei propri poteri, conferire procure, anche ad estranei alla Società, per il compimento di determinati atti ed affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.
5. Il Direttore Generale ha la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto, nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.
6. Il Direttore Generale ha inoltre la rappresentanza della Società in giudizio, da esercitarsi in via disgiuntiva con il Presidente.

DIRETTORE GENERALE

Art. 23

1. Il Direttore Generale è a capo della Struttura Organizzativa e del personale della Società, provvede alla gestione degli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo bancario ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di direzione presso banche.
3. In particolare, anche per quanto riguarda il Gruppo bancario, il Direttore Generale:
 - 1) partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea;
 - 2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
 - 3) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, tutti gli affari opportunamente istruiti, nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

- 4) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito ed i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- 5) in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, n. 6, n. 7 e n. 8, provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Società, alla gestione del personale, determinandone le attribuzioni, le destinazioni e i trasferimenti;
- 6) provvede all'assunzione, promozione e trattamento economico del personale impiegatizio non ricompreso fra i quadri direttivi, in conformità ai piani approvati dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6;
- 7) propone i provvedimenti concernenti i quadri direttivi ed i dirigenti, senza pregiudizio per quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, n. 6 e n. 7, tra cui le assunzioni, le promozioni, il trattamento economico, in conformità ai piani predisposti dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 6, non delegatigli;
- 8) provvede alla definizione dei provvedimenti disciplinari non espulsivi per personale non compreso fra i quadri direttivi;
- 9) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le Strutture Organizzative e le Dipendenze della Società;
- 10) provvede a tutti gli adempimenti necessari alla tutela della Società in sede giudiziale, civile, penale, amministrativa, tributaria o speciale, nonché in sede extragiudiziale o di conciliazione; dispone l'avvio dei necessari procedimenti, ovvero l'intervento o la costituzione della Società in tutti i procedimenti che la riguardano, conferendo le relative procure alle liti; consente la rinuncia a tutti i suddetti procedimenti, compiendo gli atti conseguenti, e consentendo l'annotazione di inefficacia delle relative trascrizioni; può delegare, anche in via continuativa, il compimento degli atti di cui al presente paragrafo a dipendenti della Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- 11) consente, con possibilità di delega ad altri dipendenti, alla cancellazione, restrizione, riduzione delle ipoteche, dei privilegi e delle iscrizioni in separazione ed alla restituzione totale o parziale di pegni o cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito, nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio.

4. Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni vengono assunte dal Vice Direttore Generale indicato dal Consiglio di Amministrazione; in difetto di indicazione dai Vice Direttori Generali in ordine di anzianità di carica, o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età o, in caso di assenza o di impedimento di essi, da un dirigente della banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
7. Il Direttore Generale può delegare l'attribuzione di specifici poteri e/o il compimento di singoli atti di sua pertinenza ai Vice Direttori Generali, previa o successiva tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione della Società, oltre che a dipendenti della Società nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente Statuto.

ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 24

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'utile netto sarà ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, anche se risultino superati i limiti di cui all'art. 2430 c.c.;
 - almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva statutaria;
 - il residuo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, suddiviso tra tutte le azioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.
4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società e passeranno ad aumento della riserva legale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

1. Le copie e gli estratti dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto o documento sociale, restano accertati come conformi all'originale con firma del Presidente o del Segretario del Consiglio di Amministrazione e fanno prova legale ovunque siano prodotti, salva comunque l'eventuale competenza esclusiva del notaio rogante.
2. Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.